
#### COMUNE DI



# FRANCAVILLA DI SICILIA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME) tel: 0942 988001 - Fax: 0942 982523



# ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 04/06/2018

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la prevenzione degli incendi e la pulizia dei fondi incolti per l'anno 2018

### IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile

Vista la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m. e i. con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto al Sindaco la qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile;

#### Considerato:

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, posso essere causa predominante di incendi;
- che i predetti appezzamenti di terreni privati, aventi i fronti prospicienti su strade comunali, determinano gravi problemi di visibilità e viabilità veicolare e pedonale a causa della mancata manutenzione periodica, da parte dei proprietari , delle opere di spettanza, come il taglio della vegetazione spontanea, di siepi e di rami di piante;
- che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono causare gravi problemi di ordine igienico-sanitario fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali molesti;
- che il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

#### Ritenuto:

- che è necessario predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- che è indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano, e quindi in prossimità di civili abitazioni e/o edifici pubblici a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;
- altresì, indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali, di uso pubblico, siano in condizioni di sicurezza;

#### Preso atto:

che gli incendi che si verificano durante la stagione estiva causano ingenti danni ambientali;

#### Visti:

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lg n. 112/98 e la legge regionale L. R. n. 14/98, m materia di protezione civile;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle Leggi Regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del Decreto Legislativo n. 139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione incendi;
- l'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- il Decreto Legge n. 59 del 15/05/2012 convertito dalla Legge n. 100 del 12/07/2012 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile"
- l'art. 256 bis del Decreto Legislativo n. 152/06 introdotto dalla Legge 06/02/20 | 4 n. 6;
- il Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura;
- l'art. 14 comma 8 lett. b del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia redatto in conformità all'art. 14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertilo con modificazioni dalla L. 16/2014 nella parte che testualmente recita: "b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarali dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.»;
- gli artt. 449-650-652 del Codice Penale;
- le norme vigenti del Codice Civile;
- il D.Lgs n. 267/2000;

## tutto ciò premesso, visto e considerato

### **ORDINA**

- 1. i proprietari e possessori a qualsiasì titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, debbono provvedere al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
- 2. i proprietari e possessori di cui al precedente punto 1. sono tenuti a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mi 5,00;
- 3. ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
- 4. chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve dame immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
- 5. le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1. non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
- 6. gli Enti interessati (ANAS, Città Metropolitana di Messina, ex Ferrovie dello Stato, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica, e quanti altri possessori di impianti e/o infrastrutture siti sul territorio comunale), devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di

eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali, nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

- 7. Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza;
- 8. Fino al 31 ottobre 2018, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
  - far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
  - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette c qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
  - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale secco o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
  - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli, nonché usare strumenti che producano faville o braci;
  - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi;
- 10. è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
  - l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba Uno alle ore 10,00;
  - il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1,00 (metri quadri uno);

## **AVVERTE**

Che, in caso di violazione della presente ordinanza - fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 (euro duecentocinquanta) ad € 5.000,00 (euro cinquemila), e che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;

- notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al Comandante della locale stazione del Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Dalla residenza municipale, 04/05/2018

Il Sindaco (dott. Vincenzo Pulizzi)